

REGOLAMENTO (CE) N. 320/94 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 1994

che applica il regolamento (CE) n. 3257/93 recante ripartizione del contingente quantitativo comunitario all'importazione nella Comunità di alluminio greggio originario di Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Estonia, Lettonia e Lituania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

visto il regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, relativo all'instaurazione di una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi (¹), in particolare gli articoli 2 e 11,

considerando che il regolamento (CE) n. 3257/93 della Commissione (²), che modifica e proroga il regolamento (CEE) n. 2227/93 della Commissione (³), che sottopone a restrizione quantitativa le importazioni di alluminio greggio, di cui ai codici NC 7601 10 00 e 7601 20 10, originario di Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Estonia, Lettonia e Lituania, ha istituito un contingente quantitativo comunitario globale dei 45 000 t;

considerando che la Commissione, con regolamento (CE) n. 3531/93 (⁴), ha ripartito detto contingente tra gli Stati membri in funzione delle correnti tradizionali di scambio, suddividendolo in due quote, una di 38 250 t — ripartita all'atto dell'adozione del summenzionato regolamento — e l'altra di 6 750 t, che costituisce una riserva comunitaria da ripartire successivamente per rispondere, se del caso, alle necessità degli importatori non tradizionali;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1994.

considerando che, in seguito al versamento da parte di taluni Stati membri di quantità della prima quota non utilizzate, le riserve comunitarie ammontano a 12 974 t;

considerando che occorre ripartire la riserva comunitaria tra gli Stati membri conformemente al disposto dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3531/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1023/70,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La riserva comunitaria è ripartita tra gli Stati membri conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile fino al 28 febbraio 1994.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1.

(²) GU n. L 293 del 27. 11. 1993, pag. 49.

(³) GU n. L 198 del 7. 8. 1993, pag. 21.

(⁴) GU n. L 221 del 23. 12. 1993, pag. 4.